REGOLAMENTO (CEE) N. 3775/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna, il regolamento (CEE) n. 777/85 relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985 – 1986/1989 – 1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la dichiarazione comune allegata all'atto di adesione, relativa all'applicazione in Spagna delle misure sociostrutturali comunitarie nel settore vitivinicolo, nonché alle disposizioni che consentono di determinare l'origine dei vini spagnoli e di seguirne i movimenti nel circuito commerciale, stabilisce l'orientamento da seguire per l'applicazione in Spagna del regolamento (CEE) n. 777/85 [1] e prevede l'adeguamento del costo previsto dell'azione indicato nell'articolo 10 di detto regolamento; che occorre pertanto apportare le necessarie modifiche al regolamento (CEE) n. 777/85;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni comunitarie possono adottare, prima dell'adesione, le misure previste dall'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio è così modificato:

1) all'articolo 1:

a) il paragrafo 1 è completato dal seguente comma:

«In Spagna, beneficiano del premio le superfici destinate a produrre vini da tavola che sono classificate, conformemente agli articoli 29 e 29 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, nelle categorie 1, 2 e 3»;

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

«c) una compensazione per la limitazione di cui alla lettera b), pari a 900 ECU per ettaro estirpato o, per la Spagna, pari a 500 ECU per ettaro estirpato. Questa compensazione viene versata, a richiesta del detentore del diritto di reimpianto, dallo stato membro interessato all'atto dell'esercizio del diritto in questione»;

2) all'articolo 2:

a) è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Per quanto riguarda la Spagna, l'importo del premio per ettaro è fissato come segue:

a) per le superfici non inferiori a 10 are, ma non superiori a 25 are che sono piantate con varietà di uve da vino e costituiscono la totalità dei vigneti dell'azienda interessata: 2 500 ECU;

b) per le superfici superiori a 25 are piantate con varietà di uve da vino:

— 1 000 ECU se la resa media per ettaro di dette superfici non oltrepassa 20 hl;

— 1 600 ECU se la resa media per ettaro di dette superfici è superiore a 20 hl, ma non oltrepassa 25 hl;

— 2 200 ECU se la resa media per ettaro di dette superfici è superiore a 25 hl, ma non oltrepassa 30 hl;

— 2 800 ECU se la resa media per ettaro di dette superfici è superiore a 30 hl, ma non oltrepassa 50 hl;

— 3 500 ECU se la resa media per ettaro di dette superfici è superiore a 50 hl, ma non oltrepassa 90 hl;

— 5 000 ECU se la resa per ettaro di dette superfici è superiore a 90 hl, ma non oltrepassa 130 hl;

— 6 200 ECU se la resa per ettaro di dette superfici è superiore a 130 hl, ma non oltrepassa 160 hl;

— 6 500 ECU se la resa per ettaro di dette superfici oltrepassa 160 hl;

c) per le superfici piantate con varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà di uva da tavola o contemporaneamente fra queste varietà e le varietà di uve da vino:

— 5 500 ECU quando si tratta di una coltura a pergola;

— 3 500 ECU se si tratta di una coltivazione diversa da quella a pergola;

d) per le superfici piantate con varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà destinate alla produzione di uve secche o contemporaneamente fra queste e altre varietà: 4 000 ECU;

e) per le superfici utilizzate come vigneti di viti madri di portinnesto: 3 500 ECU»;

b) i paragrafo 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo:

«2. Gli importi di cui al paragrafo 1, ad eccezione di quello contemplato alla lettera a), sono maggiorati

[1] GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.

di 500 ECU per ettaro se le superfici considerate rappresentano la totalità della superficie viticola coltivata dal richiedente.

Per quanto riguarda la Spagna, gli importi previsti dal paragrafo 1 bis, salvo quello indicato nella lettera a), sono maggiorati di 300 ECU per ettaro alle condizioni di cui al primo comma.

3. La resa per ettaro delle superfici estirpate di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1 bis, lettera b), è determinata in base alla resa media dichiarata per l'azienda del beneficiario e in base alla costatazione della capacità produttiva del vigneto da estirpare effettuata in loco, prima dell'estirpazione, da parte dell'organismo competente dello stato membro»;

3) all'articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«1. Le domande per la concessione del premio devono essere presentate ai servizi designati dagli stati membri prima del 31 dicembre di ogni compagna viticola di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo le domande per la concessione del premio per la campagna 1985/1986 devono essere presentate entro il 28 febbraio 1986»;

4) all'articolo 10, paragrafo 1, l'importo di 644 milioni di ECU è sostituito da 926 milioni di ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

il Presidente

R. STEICHEN